

INFERMIERI PROFESSIONALI  
ASSISTENTI SANITARI  
VIGILATRICI D'INFANZIA



Prot. V152/2014

Pescara, 29 luglio 2014

Oggetto: Ricorso all'assunzione di infermieri interinali .

Al Presidente della Regione Abruzzo  
Dott. LUCIANO D'ALFONSO  
[presidenza@pec.regione.abruzzo.it](mailto:presidenza@pec.regione.abruzzo.it)

All'Assessore alla Sanita' Regione Abruzzo  
Dott. SILVIO PAOLUCCI  
[sanita@pec.regione.abruzzo.it](mailto:sanita@pec.regione.abruzzo.it)

Al Direttore Politiche Della Salute  
Dott.ssa MARIA CROCCO

Al Dirigente Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane  
Dott. LUIGI FRANCIOTTI  
E-mail: [luigi.franciotti@regione.abruzzo.it](mailto:luigi.franciotti@regione.abruzzo.it)  
[sanita@pec.regione.abruzzo.it](mailto:sanita@pec.regione.abruzzo.it)

Al Direttore Generale della Asl di Pescara  
Dott. CLAUDIO D'AMARIO  
[aslpescara@postecert.it](mailto:aslpescara@postecert.it)

Al Dirigente Risorse Umane  
Ausl Pescara  
Dott. VERO MICHITELLI  
[aslpescara@postecert.it](mailto:aslpescara@postecert.it)

P/c Al Segretario Provinciale Nursind  
Sig. ANTONIO ARGENTINI  
[pescara@pec.nursind.it](mailto:pescara@pec.nursind.it)  
[argento2000@libero.it](mailto:argento2000@libero.it)

65129 Pescara  
Piazza Accademia , n. 23  
Telefono 0854510734  
Fax 0856921167  
Cod. Fisc. 80005210689  
[pescara@ipasvi.legalmail.it](mailto:pescara@ipasvi.legalmail.it)

A seguito della nota prot. n° 000030 del 26.07.2014 della Nursind Pescara, il Collegio Ipasvi di Pescara ribadisce e sostiene quanto già esplicitato nella missiva del 12.02.2013 nota Prot. n. T26/2013. Si conferma quindi che il ricorso all'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per il personale infermieristico in sostituzione del personale a tempo indeterminato o a carenze organiche, stride notevolmente con il ricorso all'utilizzo degli stessi **“solo per rispondere alle esigenze lavorative temporanee ed eccezionali”**.

In virtù dell'appalto in essere nell'Azienda Ausl di Pescara riconducibile ed espletato in base alla disciplina prevista dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dal decreto legislativo n. 163 del 2006 si asserisce che in effetti:

l'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 276/2003 dispone che *“il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”*, mentre il comma 9 dell'art. 86 letteralmente

afferma che *“la previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui (...) la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato (...)”* (cfr. Gastaldi S., Ufficio Legislativo e legale IPASVI).

Nonostante l’apparente contrasto tra le due norme, tale contrasto è risolto dal momento che l’art. 86 è da considerarsi norma speciale in relazione all’art. 1, norma di carattere generale. Infatti, *“il legislatore non ha escluso che singole previsioni normative trovino, invece, applicazione anche ai rapporti di lavoro instaurati con soggetti pubblici ed è propria questa la funzione della disposizione di cui al citato art. 86, comma 9, il cui tenore testuale è talmente univoco da non lasciare alcun dubbio in merito all’astratta applicabilità della disciplina in tema di ‘somministrazione di lavoro’ a tempo determinato anche ai procedimenti amministrativi tendenti all’instaurazione di un siffatto modello contrattuale* (cfr. Tar Piemonte, n. 211/2006).

Il Collegio IPASVI, pertanto, sottolinea come, ciò non solo non tutela i propri iscritti e la professione infermieristica, ma soprattutto a tutela della garanzia del diritto alla salute riconosciuto ai cittadini, viene meno quella continuità assistenziale oggi tanto auspicata. Appare evidente come nella vicenda in argomento vi sia il rischio di elusione dell’obbligo di assunzione concorsuale previsto per gli enti pubblici e che trova il suo fondamento nel dettato di cui all’art. 97 della Carta Costituzionale, il quale, si ribadisce, costituisce una garanzia tesa all’imparzialità dell’attività della pubblica amministrazione, parimenti nella Ausl di Pescara sono presenti graduatorie di mobilità e avvisi ancora fruibili.

**Non solo: occorre rammentare la disciplina contenuta nel d.lgs. 276/2003 è applicabile, e ciò secondo la *ratio* della norma solo ai contratti di somministrazione e lavoro volti all’inserimento nel mercato del lavoro di persone in cerca di prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli, mentre il ricorso all’assunzione interinale è rivolto a personale altamente qualificato e munito della professionalità specifica propria delle prestazioni infermieristiche.**

Si consideri inoltre che l’art. 29, D.Lgs. 276/2003 stabilisce come *“Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa* .

Infatti, l’impresa aggiudicataria sarebbe obbligata ad assicurare, piuttosto che una *“semplice”* prestazione di lavoro da parte dei singoli infermieri, un più ampio pacchetto prestazionale tipico dell’appalto di servizi, come risulta tra le altre e a titolo meramente esemplificativo, dal fatto che l’impresa aggiudicataria medesima dovrà fornire garanzia in ordine alla correttezza della condotta dei professionisti e garanzia in ordine alla loro preparazione professionale, e, com’è noto, tale tipologia contrattuale incontra precisi limiti alla sua applicazione, laddove viene utilizzata per dissimulare una vera e propria fornitura di manodopera che, come noto, è espressamente vietata dall’art. 1 della legge n. 1369 del 23 ottobre 1962. Ed infatti, già nel 2007, in risposta a un interpello formulato dalla Direzione del Lavoro di Modena, con il quale venivano chiesti chiarimenti in ordine alla liceità di appalti di servizi infermieristici stipulati con sempre maggiore frequenza dalle strutture sanitarie - il Ministero del Lavoro (con nota del 27 novembre 2007, prot. 25/I/0015749) si è pronunciato in senso sfavorevole. Secondo il Ministero, in tali ambiti appare difficile riscontrare una autonoma organizzazione e reali margini di autonomia gestionale dell’appaltatore, in quanto il potere direttivo di quest’ultimo risulta notevolmente ridotto,

considerato lo strettissimo legame che intercorre tra medico ed infermiere; in particolare, l'intervento ministeriale ha affermato che è irregolare l'appalto di servizi nel quale l'intermediario gestisce in autonomia solo l'organizzazione del lavoro, senza tuttavia disporre di mezzi propri per il raggiungimento di un risultato produttivo autonomo. Nell'ambito sanitario, infatti, il personale fornito dall'appaltatore non sarebbe da solo in grado di far funzionare l'intero reparto, e quindi di fornire in autonomia il risultato oggetto dell'appalto, senza la presenza del personale medico.

**Quanto sopra affermato trova, peraltro, conferma in un ulteriore recente interpello del Ministero del Lavoro – n. 38, del 21 settembre 2011 – in cui, per la prima volta, viene espressamente affermato che il ricorso allo strumento dell'appalto, oltre che per prestazioni infermieristiche è vietato altresì per prestazioni di assistenza socio-sanitaria nei reparti di cura; anche per tali ambiti di lavoro il Ministero ritiene infatti sussistere un forte legame funzionale tra il personale medico e il personale di assistenza, che comporterebbe l'annullamento quasi totale del potere direttivo riconosciuto all'appaltatore.**

Ciò posto, si ritiene di dover stigmatizzare l'uso e l'abuso di tale prassi, ossia il ricorrere all'appalto di prestazioni in ordine a una professione squisitamente intellettuale quale è oggi la professione infermieristica, che vede così degradata e svilita la propria immagine e soprattutto il proprio ruolo cardine di gestione e di responsabilità in ordine all'assistenza all'interno dei vari servizi sanitari, dei presidi ospedalieri, alle realtà distrettuali e territoriali. Se l'infermiere è *“responsabile dell'assistenza generale infermieristica”* (cfr. Art. 1, D.M. sanità n. 739/1994), e quindi uno dei soggetti e dei protagonisti a cui lo stato attribuisce quell'importantissimo onere di tutela della salute dei singoli e della collettività, come espressamente sancito e richiamato dall'art. 32 della Costituzione, è con estrema fatica che si riesce ad immaginare come le Aziende sanitarie, enti pubblici non economici, possano appaltare ed esternalizzare ambiti così delicati della propria attività istituzionale a soggetti esterni all'amministrazione medesima. La presunta carenza infermieristica o l'esigenza di dover in ogni caso garantire i servizi sanitari non può certo pregiudicare la professionalità e il ruolo degli infermieri, quasi rappresentassero una attività di mero supporto che non tiene in conto alcuno le singole professionalità e considera l'infermiere un mero esecutore materiale di attività e non un professionista intellettuale quale è riconosciuto anche dalla normativa vigente (cfr. L. 42/99, 251/2000, 43/2006).

In attesa di un riscontro in merito, si porgono distinti saluti.

La presidente



Irene Rosini